

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

---

Federgrossisti  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI  
e-mail: [federgrossisti@tin.it](mailto:federgrossisti@tin.it)  
[www.federgrossisti.it](http://www.federgrossisti.it)

---

n. 37 del 20/12/2020

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

**DECRETO "NATALE"**  
(misure nei giorni festivi e pre-festivi)  
(misure nei giorni feriali)  
(regime sanzionatorio)  
(Faq della Presidenza Consiglio dei Ministri))

**LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**  
(avvio dal 1° gennaio 2021)

**MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI CORRISPETTIVI**  
(nuova procedura web)

## DECRETO “NATALE”

Per continuare a fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del covid-19, è stato emanato un nuovo provvedimento, la cui efficacia è partita dalla stessa data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioè dal 18 dicembre c.a.

### Premessa

Il nuovo decreto, in prossimità delle festività natalizie e di inizio anno, integra e rafforza le misure restrittive già previste nel precedente decreto dello scorso 2 dicembre ( n. 158/2020), già illustrato nel precedente notiziario n. 36 del 5 dicembre, a cui si rimanda.

In particolare, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre p.v. e il 6 gennaio 2021, si applicheranno su tutto il territorio nazionale le misure previste per le c.d. zone rosse mentre nei restanti giorni (feriali) si applicheranno le misure previste per le c.d. zone arancioni.

Viene, inoltre, previsto un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.

### Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio nuovo anno (articolo 1)

Nei giorni dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, dal 5 al 6 gennaio 2021, si applicano, sull’intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre u.s. per le cosiddette **zone rosse**, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, vale a dire:

- sono vietati tutti gli spostamenti – non solo extra, ma anche intraregionali e intracomunali - salvo che per motivi di lavoro, salute, necessità o rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del citato d.P.C.M.. Si applicano altresì le restrizioni per gli esercizi commerciali ubicati all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione\_(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, senza restrizioni orarie, la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, sull'intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall'articolo 2 del medesimo D.P.C.M. del 3 dicembre per le cosiddette **zone arancioni**, cioè le zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, per cui:

- sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute ad esigenze di lavoro, salute o altra necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sono vietati anche gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune, ma – ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge in commento - sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
- la mobilità all'interno del comune di domicilio, residenza o abitazione non è soggetta a limitazione, salvo che dalle ore 22:00 alle ore 5:00;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, senza limiti di orario, la sola ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto è ammessa fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, compresi anche gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- è consentita l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00.

### **Spostamenti consentiti**

Durante il periodo compreso tra **il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021** è, comunque, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, situata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

### **Regime sanzionatorio (articolo 1, comma 3)**

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il suddetto articolo 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si

applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

## **Contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione (articolo 2)**

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in commento, al comma 1 si prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (riportati nella tabella riportata nell'allegato 1 del decreto):

561011 - Ristorazione con somministrazione

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 561030 - Gelaterie e pasticcerie

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 561042 - Ristorazione ambulante

561050 - Ristorazione su treni e navi

562100 - Catering per eventi, banqueting 562910 - Mense

562920 - Catering continuativo su base contrattuale 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 ed è erogato nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021.

In base a quanto previsto dal comma 2, l'agevolazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari all'importo già erogato ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e per gli aspetti procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del citato art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'agevolazione è erogata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

-----  
Riferimenti: Decreto-legge n. 172 del 18/12/2020 (G.U. n. 313 del 18/12/2020).

**Si allegano le faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

## LOTTERIA DEGLI SCONTRINI avvio dal 1° gennaio 2021

Come già comunicato a suo tempo, il c.d. “decreto rilancio”, a causa della emergenza epidemiologica, ha posticipato la data di avvio della “lotteria degli scontrini” dallo scorso 1° luglio al prossimo 1° gennaio 2021.

Nel sito web [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it) è già stato attivato lo spazio “Partecipa ora”, da cui è possibile generare il “codice lotteria” per poter partecipare alla “lotteria degli scontrini”, che come è noto, è collegata agli acquisti di ogni giorno, rappresenta un altro strumento per promuovere l’uso della moneta elettronica.

La nuova lotteria prevede numerosi e cospicui premi in palio che, a regime, saranno distribuiti - sia a chi compra sia a chi vende - attraverso estrazioni settimanali, mensili ed annuali.

### Decorrenza

In particolare, **a partire dal 1° gennaio 2021**, gli acquisti normali produrranno, gratuitamente, **“biglietti virtuali”**, che consentiranno di partecipare alle estrazioni: chi acquista beni o servizi di **costo pari o superiore a 1 euro** dovrà mostrare il proprio “codice lotteria” all’ esercente e chiedere l’abbinamento ai dati dell’acquisto.

### Caratteristiche e strumenti di pagamento

Ogni euro dell’acquisto si trasformerà, così, in un “biglietto virtuale” della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.

In particolare, l’ esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle Entrate; gli stessi dati, se abbinati al “codice lotteria” dell’ acquirente, consentiranno, automaticamente, la partecipazione alla lotteria.

In base alla disciplina vigente, è possibile partecipare alla nuova lotteria utilizzando carte di credito, **carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata.**

**Sono esclusi i pagamenti con il contante.**

Al riguardo, è opportuno precisare che - **a seguito delle novità introdotte dal disegno di legge di bilancio 2021 (attualmente all’esame della Camera dei Deputati) - i consumatori potranno partecipare alla “lotteria degli scontrini”, solo ed esclusivamente, se effettuano gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Quindi, qualora - come è probabile - tale previsione venga confermata, saranno esclusi dalla “lotteria degli scontrini” gli acquisti effettuati in contanti e sarà, dunque, possibile partecipare solo alle estrazioni “zero contanti”, che riservano premi sia all’acquirente e sia all’ esercente.**

## Soggetti che possono partecipare

Possono partecipare alla “lotteria degli scontrini” tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il “codice lotteria” ed acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Per partecipare alla lotteria occorre, in primis, collegarsi al portale web <http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it> ed accedere alla sezione “Partecipa ora”, ove è possibile chiedere e ottenere il “codice lotteria” (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla “lotteria degli scontrini” se esibito all’ esercente al momento dell’ acquisto.

## Acquisti esclusi

Tuttavia, sono esclusi dalla “lotteria degli scontrini” e, quindi, non consentono di partecipare all’ estrazione dei premi:

- gli acquisti di importo inferiore a un euro;
- gli acquisti effettuati on-line;
- gli acquisti destinati all’ esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- nella **fase di avvio della lotteria**, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- sempre nella **fase di avvio della lotteria**, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari, eccetera);
- sempre nella **fase di avvio della lotteria**, gli acquisti per i quali l’ acquirente richieda all’ esercente l’ acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

## Tracciamento

È quanto mai opportuno rimarcare che la “lotteria degli scontrini” **non** consente il tracciamento degli acquisti effettuati.

Difatti all’ Agenzia pervengono solo i dati riguardanti l’ importo speso, la modalità di pagamento e il “codice lotteria”, mentre non arrivano in alcun modo i dati descrittivi del relativo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato).

Questi dati vengono raccolti e conservati nella banca dati del **sistema lotteria** e possono essere utilizzati, esclusivamente, dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nelle estrazioni e per risalire all’ acquirente solo in caso di vincita (tramite l’ abbinamento “codice lotteria” - codice fiscale).

Nemmeno l’ esercente potrà risalire all’ acquirente per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.

-----  
Riferimenti: decreto Rilancio.

## **MEMORIZZAZIONE E INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI nuova procedura web**

Dando riscontro ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'eventuale esistenza di limiti normativi all'utilizzo, da parte di un contribuente, di un software che automatizzi la procedura web per la trasmissione dei corrispettivi elettronici, con la conseguente possibilità di commercializzazione dello stesso da parte della società produttrice.

Il caso esaminato riguarda, in sostanza, un programma che il cliente installa sul proprio dispositivo (app su telefono oppure programma su PC), nel quale vengono inserite le credenziali di "Fisconline" dell'esercente e i dati necessari alla compilazione del "documento commerciale" che saranno poi inviati automaticamente all'Amministrazione finanziaria.

### **Parere dell'Agenzia delle Entrate.**

Viene precisato, innanzitutto, che, per le operazioni di commercio al minuto di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, il Legislatore ha, da un lato, stabilito l'obbligo di documentare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i relativi corrispettivi tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.

Tali adempimenti, ad oggi, possono essere effettuati tramite il Registratore Telematico (RT), la procedura web "documento commerciale online" oppure tramite una procedura transitoria nei termini previsti dal comma 6-ter dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Dall'altro, ha demandato ad un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, l'individuazione delle tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni in parola.

I documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, pubblicati nel corso di questi anni, hanno evidenziato che il "documento commerciale", di cui sono individuati anche i requisiti minimali ed il c.d. "layout", è una automatica conseguenza della memorizzazione dei dati dell'operazione e la sua emissione è correlata all'esecuzione dell'operazione stessa.

Peraltro, è stato confermato, la memorizzazione, l'emissione del documento commerciale e la trasmissione dei dati costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione delle operazioni, rappresentando parti dello stesso che non sono giuridicamente separabili.

Pertanto, con riferimento alla procedura web "documento commerciale online", l'Amministrazione finanziaria esclude la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di qualunque comportamento o strumento che, anche solo potenzialmente:

- violi l'unità e la contestualità dell'adempimento, consentendo, ad esempio, la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall'utente ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell'Agenzia in un momento successivo;
- permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all'Agenzia delle entrate ovvero quanto generato in risposta agli stessi (ad esempio, il "documento commerciale").

Laddove, invece, la procedura web ipotizzata rispetti tali prescrizioni - come nella fattispecie sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate - nulla osta, per i profili di competenza dell'Agenzia delle Entrate, al suo utilizzo.

-----  
Riferimenti: provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 16/12/2020.



## **DECRETO NATALE**

18 dicembre 2020



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# **SPOSTAMENTI VIETATI**

---

**Dal 21 dicembre al 6 gennaio**

**Vietato ogni spostamento tra regioni**  
e da/per le province autonome di Bolzano e Trento

**Compresi quelli per raggiungere**  
**le seconde case fuori regione**



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# **ZONA ROSSA**

**24, 25, 26, 27 e 31** dicembre 2020  
**1, 2, 3, 5 e 6** gennaio 2021

# **CONSENTITI**

**Gli spostamenti per motivi di lavoro,  
salute e necessità**



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

## **ZONA ROSSA**

**24, 25, 26, 27 e 31** dicembre 2020  
**1, 2, 3, 5 e 6** gennaio 2021

## **CONSENTITA**

**Dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti  
(max 2 persone)**

I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità  
e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ROSSA

**24, 25, 26, 27 e 31** dicembre 2020  
**1, 2, 3, 5 e 6** gennaio 2021

# CONSENTITA

**L'attività motoria** nei pressi della propria abitazione

**L'attività sportiva** all'aperto ma solo in forma individuale



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ROSSA

**24, 25, 26, 27 e 31** dicembre 2020  
**1, 2, 3, 5 e 6** gennaio 2021

# CHIUSI

## **Negozi – Centri estetici – Bar e Ristoranti**

Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# **ZONA ROSSA**

**24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020**  
**1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021**

# **APERTI**

**Supermercati - Beni alimentari e Prima necessità**  
**Farmacie e Parafarmacie**

**Edicole - Tabaccherie - Lavanderie - Parrucchieri - Barbieri**



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ARANCIONE

**28,29, 30** dicembre 2020  
4 gennaio 2021

## CONSENTITI SPOSTAMENTI

**All'interno del proprio comune**

**Dai piccoli Comuni** (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km  
senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ARANCIONE

**28,29, 30** dicembre 2020  
4 gennaio 2021

**CHIUSI**

## **Bar e Ristoranti**

Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ARANCIONE

**28,29, 30** dicembre 2020  
4 gennaio 2021

**APERTI**

**Negozi fino alle ore 21**